



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

**APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 69
DELL'11/10/2012**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Oggetto	articolo 1
- Presupposto dell'imposta	articolo 2
- Soggetto passivo	articolo 3
- Soggetto attivo	articolo 4
- Base imponibile	articolo 5
- Esenzioni	articolo 6
- Riduzione su base imponibile per fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico	articolo 7
- Determinazione delle aliquote e delle detrazioni	articolo 8
- Funzionario responsabile	articolo 9
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	articolo 10
- Disciplina delle pertinenze	articolo 11
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili	articolo 12
- Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	articolo 13

TITOLO II – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

- Dichiarazioni	articolo 14
- Versamenti	articolo 15
- Rimborsi	articolo 16
- Misura degli interessi	articolo 17

TITOLO III – ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- Liquidazione e accertamento	articolo 18
- Accertamento con adesione	articolo 19
- Riscossione coattiva	articolo 20
- Dilazione di pagamento per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale	articolo 21
- Sanzioni	articolo 22
- Contenzioso	articolo 23

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Abrogazioni	articolo 24
- Norme di rinvio	articolo 25
- Entrata in vigore	articolo 26

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. *Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Scicli dell'Imposta Municipale Propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita, dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornato dal Decreto Legge 16/2012 e relativa Legge di conversione, compatibilmente con gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.*
2. *Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Scicli assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa.*
3. *Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. *Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili, di terreni agricoli e di terreni incolti, siti nel territorio del Comune di Scicli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.*

Art. 3

Soggetto passivo

Soggetti passivi dell'imposta sono:

1. *Il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2;*
2. *Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;*
3. *Il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;*
4. *Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;*
5. *L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.*

Art. 4

Soggetto attivo

1. *L'imposta è liquidata ed accertata dal Comune con riferimento a tutte le fattispecie imponibili la cui superficie insiste nel territorio comunale.*
2. *L'imposta è riscossa dal Comune e dallo Stato nelle misure indicate all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed aggiornato dal Decreto Legge 16/2012 e relativa Legge di conversione.*

Art. 5

Base imponibile

1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore degli immobili di cui al precedente articolo 2, determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 13, commi 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 ed aggiornato dal Decreto Legge 16/2012 e relativa Legge di conversione.

Art. 6 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Scicli è compreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come da deliberazione Presidenza della Regione n° 64 del 06.03.1990.**
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
3. **Si applica l'esenzione ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30.12.1993, n° 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n° 133, in quanto il Comune di Scicli risulta classificato tra i Comuni Montani o parzialmente Montani di cui all'elenco Istat e come da Deliberazione n° 64 del 06.03.1990 All. B della Presidenza della Regione Siciliana.**
4. **Si applichi l'esenzione a quegli immobili e fabbricati ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.**

Art. 7 Riduzione su base imponibile per fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'Ufficio Tecnico Comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al Protocollo Comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Art. 7 bis

1. ***Per i terreni agricoli, non ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativamente ai terreni non comprese nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 come da deliberazione n° 64 del 06.03.1990, posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionisti di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:***
 - a) ***del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a 15.500;***
 - b) ***del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.000 e fino a euro 25.500;***
 - c) ***del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.***
2. ***Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltrechè rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.***

Art. 8

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
2. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed aggiornato dal Decreto Legge 16/2012 e relativa Legge di conversione, nei limiti minimi e massimi stabiliti dallo stesso.
3. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 9

Funzionario Responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto

Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile.
3. **Il Funzionario, di cui al comma 1 art. 9, viene designato con delibera di Giunta come previsto dal Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in materia del personale.**

Art. 10

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita Deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. **Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :
 - *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
 - *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.*
6. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :
 - *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.*
7. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :
 - *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
 - *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata;*
8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella

dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

Art. 11

Disciplina delle pertinenze

1. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Art. 12

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. ***Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.***
2. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di **Consiglio Comunale**, proposta dai Responsabili Tecnici della Pianificazione e dei Lavori Pubblici, da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della Deliberazione Consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni.
3. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Art. 13

Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Non sono considerate fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'attività agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella Previdenza Agricola.
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio

esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

TITOLO II DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

Art. 14 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il Decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato Decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del D.L. n. 223/06, convertito dalla Legge n. 248/06, e dell'art. 1, comma 104 della Legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 15 Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio

sulle precedenti rate. Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

4. Salvo quanto stabilito dal precedente comma 3, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
5. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
8. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 16

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12,00 euro.

Art. 17

Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale. L'Ente si riserva la facoltà di adeguare il saggio degli interessi applicati, determinati sulla base dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme dovute sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito versamento.

TITOLO III ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 18

Liquidazione e accertamento

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può:
 - a. invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. ***Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso qualora l'importo complessivo da recuperare per imposta, sanzioni ed interessi risulti uguale o inferiore, per ciascuna annualità, a 12,00 euro.***

Art. 19

Accertamento con adesione

1. All'Imposta Municipale Propria è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come recepito dallo specifico Regolamento Comunale, approvato con Delibera di C.C. n. 134 del 23 dicembre 1998.

Art. 20

Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art. 1, L. 296/2006, il diritto dell'Ente Locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento.
1. Pertanto le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini di legge, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Art. 21

Dilazione di pagamento per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

1. Su richiesta del contribuente può essere concessa, dal Funzionario Responsabile di cui al precedente art. 9, la ripartizione del pagamento delle somme (imposte, sanzioni ed interessi) richieste con avvisi di accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio stesso.
2. Possono beneficiare del pagamento rateale dell'imposta:
 - a. le persone giuridiche per importi superiori ad euro 10.000,00;
 - b. le persone fisiche per importi superiori ad euro 5.000,00.
3. A prescindere dall'importo delle somme dovute, potrà sempre beneficiare del pagamento rateale dell'imposta la persona fisica che si trova in particolari condizioni di disagio economico-sociale, ovvero:
 - a. componente di nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ad euro 10.000,00;
 - b. componente di nucleo familiare assistito in via continuativa dal Comune. La sopraindicata circostanza dovrà essere attestata mediante certificazione rilasciata dall'Assistente sociale.
4. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a. ripartizione della somma in un numero di rate mensili dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore (max 12 rate);
 - b. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - c. applicazione degli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di notifica dell'atto impositivo in caso contrario;
 - d. possibilità, per il soggetto interessato, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito;
 - e. nei casi di ammontare superiore ad euro 15.000,00 prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
 - f. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata e pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
 - g. riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di inottemperanza al sollecito;
 - h. preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
5. Il contribuente dovrà esibire all'Ufficio, nei dieci giorni successivi al pagamento della singola rata, la ricevuta di versamento.

Art. 22

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria sono applicate entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, , in conformità ed in quanto compatibili ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla normativa di carattere regolamentare adottata in proposito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 23

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Abrogazioni

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 25

Norme di rinvio

1. Per tutto ciò non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente” ed ai Regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.